

Cosa accade in caso di cassa integrazione

La Cassa integrazione è uno degli attori protagonisti della crisi in atto ormai dal 2008. Ma che succede in caso di Cassa integrazione per un lavoratore aderente ad un fondo pensione? Va distinta la fase della contribuzione da quella delle prestazioni, con particolare riferimento alla possibilità di riscattare per preconstituire una riserva di liquidità. L'ammissione alla Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o alla mobilità non comporta l'uscita dal fondo pensione, l'aderente rimane iscritto. Il concetto chiave è poi che la contribuzione segue la retribuzione: se questa non è dovuta non spetta neanche la prima. Per quel che riguarda il trattamento di fine rapporto sulla base delle disposizioni di legge, in tutti i casi di Cassa Integrazione il Tfr spetta sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al fondo pensione secondo le diverse aliquote previste nel caso della Cassa integrazione ordinaria; in quella straordinaria il flusso viene versato comunque dal datore di lavoro che poi si rivale sull'Inps. Per quel che riguarda la contribuzione datoriale va osservato che la cassa integrazione comporta la sospensione del rapporto di lavoro e, normalmente, la sospensione della retribuzione a carico dell'impresa e, quindi, anche del versamento della contribuzione. Con riferimento alla possibilità da parte del lavoratore di attingere alla propria posizione individuale va evidenziato che la normativa prevede la possibilità del riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di «cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria». Sul tema è poi intervenuta la Covip con uno specifico orientamento interpretativo. Il riscatto è ritenuto ammissibile ogniqualvolta intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall'assoggettamento del lavoratore interessato ad una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della procedura medesima. L'autorità di vigilanza ritiene allora debba essere consentito il riscatto per la predetta causale anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per effetto della cassa integrazione guadagni, una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa. La sospensione totale dell'attività deve, comunque, perdurare per un arco di tempo che si reputa debba essere non inferiore a 12 mesi. È inoltre ammissibile che le forme pensionistiche diano corso, ad esito dell'istanza pervenuta, alla liquidazione parziale della posizione degli iscritti, anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito ex ante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi. Dal punto di vista fiscale nei casi di riscatto è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche. (riproduzione riservata)

Carlo Giuro

